Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 dicembre 1964** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 309 DEL 14 DICEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1968 (dalla serie 1ª/1968 alla serie 31ª/1968), emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e al decreto ministeriale 27 febbraio 1958. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SESTA estrazione eseguita il 1° dicembre 1964. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª estrazione.

(9674)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964, n. 1304.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

21) Storia del teatro;
22) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
23) Filosofia morale.

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di:

20) Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Dopo l'art. 55 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di magistero con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 56. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di magistero sono aggiunti quelli di:

1) Istituto di filologia moderna;
2) Istituto di storia;
3) Istituto di filosofia;
4) Istituto di pedagogia;
5) Istituto di geografia;
6) Istituto di filologia germanica;
7) La Biblioteca di Facoltà.

Art. 76, relativo al corso di laurea in Ingegneria chimica. — L'insegnamento di « Costruzioni di macchine » è soppresso e sostituito con quello di « Idraulica ».

Per l'indirizzo *b*) l'insegnamento di « Strumentazione e controlli » è sostituito con quello di « Strumentazione industriale ».

Per l'indirizzo *c*) gli insegnamenti di: 17) Impianti industriali meccanici; 18) Strumentazione e controlli; 19) Teoria dei modelli (fisici, analogici e numerici) sono soppressi e sostituiti con quelli di: 17) Impianti meccanici; 18) Strumentazione industriale e 19) Teoria dei modelli.

Per la laurea in Ingegneria elettronica:

L'insegnamento di « Teoria delle reti elettriche » è soppresso.

All'elenco degli insegnamenti fondamentali sono aggiunti quelli di « Misure elettroniche » e « Telefonia e telegrafia ». Gli insegnamenti degli indirizzi *a*) e *b*) sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Per l'indirizzo *a*):

18) Impianti per telecomunicazioni;
19) Tecnica delle iperfrequenze;

Per l'indirizzo *b*):
18) Tecnologia dei sistemi di controllo;
19) Calcolatrici elettroniche.

Dopo gli indirizzi *a*) e *b*) è aggiunto il seguente nuovo indirizzo:

Per l'indirizzo *c*):
18) Economia e direzione delle aziende;
19) Tecnologie elettroniche.

Per la laurea in Ingegneria elettrotecnica:

Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
15) Comunicazioni elettriche;
16) Controlli automatici;
17) Economia e direzione delle aziende.

Gli insegnamenti per l'indirizzo *a*) sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Per l'indirizzo *a*):
18) Costruzioni di macchine;
19) Trazione elettrica.

Per l'indirizzo *b*):

Gli insegnamenti di « Comunicazioni elettriche » e di « Economia e direzione delle aziende » sono soppressi.

Per l'indirizzo *c*):

Gli insegnamenti di « Comunicazioni elettriche », « Impianti elettrici navali », « Tecnica ed economia dei trasporti » e « Trazione elettrica » sono soppressi e sostituiti con quelli di: 18) Regolazioni e comandi industriali, 19) Tecnologie speciali elettriche.

Per la laurea in Ingegneria meccanica:

Per l'indirizzo *a*):

L'insegnamento di « Teoria dei modelli (fisici, analogici e numerici) » è sostituito con quello di « Teoria dei modelli ».

Per l'indirizzo *b*):

L'insegnamento di « Strumentazione industriale » è soppresso e sostituito con quello di « Teoria dei modelli ».

Per la laurea in Ingegneria navale e meccanica:

Per l'indirizzo *a*) è aggiunto l'insegnamento di:
19) Impianti elettrici navali.

Per l'indirizzo *b*) gli insegnamenti di:
17) Attrezzature e strumenti di bordo;
18) Impianti elettrici navali.

sono soppressi e sostituiti con quelli di:
17) Fisica nucleare e dei reattori;
18) Impianti nucleari navali;
19) Misure e protezioni degli impianti nucleari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. **1305.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
20) Contabilità di Stato;
21) Tecnica delle negoziazioni in borsa.

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
26) Storia della cultura tedesca;
27) Lingua e letteratura neerlandese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente dello Stato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. **1306.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2210, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 96. è sostituito dal seguente:

« La durata di ciascuna Scuola è fissata come segue:

cinque anni per le Scuole di specializzazione in Medicina generale ed in chirurgia generale;

quattro anni per quelle di Ostetricia e ginecologia;

tre anni per quelle di Ortopedia, Oculistica, Malattie nervose e mentali, Otorinolaringoiatria, Pediatria e Puericoltura, Radiologia medica e Radioterapia, Medicina legale e delle assicurazioni, Medicina del lavoro, Urologia;

due anni per quelle di Malattie cutanee e veneree, Tisiologia e malattie polmonari, Igiene, Anestesiologia ».

Art. 98. è sostituito dal seguente:

« Il corso delle lezioni sarà impartito dal direttore della Scuola e da un corpo insegnanti che verrà scelto ogni anno dalla Facoltà stessa, su proposta del direttore della Scuola, tra i professori titolari e incaricati, tra i liberi docenti e gli assistenti di ruolo ».

Art. 101. è sostituito dal seguente:

« Il programma dei corsi e il numero delle lezioni sarà coordinato dalla Facoltà su proposta dei direttori della Scuola ».

Art. 108, i primi due commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Gli specializzandi dovranno ottenere la firma di frequenza relativa ai singoli corsi di lezione e alla fine dovranno sostenere un esame per ogni singolo corso di lezioni.

I riprovati in non più di due materie potranno essere ammessi all'anno successivo, mantenendo l'obbligo di superare tali esami alla prima sessione.

Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di non meno di 3 membri, compreso un libero docente, sono nominate dal preside su proposta del direttore della Scuola ».

L'art. 118, relativo all'ordinamento della Scuola di specializzazioni in Pediatria è abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento.

Scuola di specializzazione in Pediatria e puericultura

Art. 118. — I Anno: Fisio-patologia della nutrizione e della crescita, Anatomia ed istologia patologica, Diagnostica di laboratorio, Puericultura.

II Anno: Ortopedia e chirurgia infantile, Dermato-venereologia, Semeiotica pediatrica, Clinica pediatrica.

III Anno: Otorinolaringoiatria, Neuropsichiatria infantile, Legislazione sanitaria ed igiene scolastica. Particolarità di terapia nell'età infantile, Clinica pediatrica.

L'art. 121, relativo all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione
in Medicina legale e delle assicurazioni

Art. 121. — I Anno: Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomo-patologica, Tecnica delle autopsie giudiziarie, Microscopia legata alla medicina legale (laboratorio); Questioni medico-legali in rapporto al diritto penale e civile, Elementi di Diritto pubblico e privato, Elementi di Diritto processuale penale e civile.

II Anno: Elementi di legislazione del lavoro e delle assicurazioni, Tecnica delle perizie medico-legali, Semeiotica medica negli operai assicurati ed infortunistica, Chimica e tossicologia forense, Traumatologia forense (semeiotica), Malattie del lavoro.

III Anno: Medicina legale assicurativa, Infortunistica medico-legale, Elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni, Invalidità e rieducazione professionale, Polizia scientifica e medico giudiziaria, Psicologia forense e antropologia criminale.

L'art. 122, relativo all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Radiologia medica e radioterapia è abrogato e sostituito dal seguente.

Scuola di specializzazione
in Radiologia medica e radioterapia

Art. 122. — I Anno: Fisica delle radiazioni, Tecnica radiodiagnostica, Proiettica radiografica, Tecnica radioterapica, Radiobiologia (biennale), Elettrobiologia e terapia.

II Anno: Diagnostica radiologica (biennale), Radiobiologia, Radioterapia (biennale), Medicina nucleare (biennale), Dosimetria.

III Anno: Diagnostica radiologica, Radioterapia, Medicina nucleare, Patologia da radiazioni, Radioprotezioni.

Gli articoli dal n. 126 al 134 relativi alla Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro sono abrogati e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento:

Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro

Art. 126. — I Anno: Fisiologia del lavoro, Igiene del lavoro, Tecnologia, Psicologia del lavoro e psicotecnica, Patologia del lavoro, Tecnica e diagnostica di laboratorio.

II Anno: Clinica del lavoro, Tossicologia professionale, Anatomia patologica delle malattie professionali, Radiologia, Medicina preventiva.

III Anno: Clinica del lavoro, Infortunistica, Dermatologia professionale, Neuropatologia professionale, Medicina assicurativa e valutazione di danno.

Gli articoli dal n. 135 al n. 144, relativi alla Scuola di specializzazione in Urologia sono abrogati e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento.

Scuola di specializzazione in Urologia

Art. 127. — I Anno: Anatomia delle vie urinarie, Fisiopatologia della funzione urinaria (reni, ureteri, vescica, prostata), Tecnica urologica ed endoscopica.

II Anno: Semeiotica e diagnostica urologica, Radiologia urologica, Anatomia patologica delle vie urinarie.

III Anno: Patologia e terapia medica e chirurgica delle vie urinarie, Tecnica operatoria chirurgica ed urologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1307.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

« Diritto della previdenza sociale;

Sociologia giuridica;

Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi ».

Art. 178, relativo al corso di laurea in Ingegneria aeronautica.

L'insegnamento obbligatorio sul piano della Facoltà di « Elettronica applicata » è soppresso.

Sono aggiunti gli insegnamenti di « Radioassistenza al volo » e di « Costruzione di macchine ».

Art. 224 (relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di agraria) l'Istituto di « Ingegneria agraria » è soppresso;

Sono costituiti:

a) l'Istituto di meccanica agraria;

b) l'Istituto di idraulica, topografia e costruzioni rurali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 193. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1964, n. 1308.

Autorizzazione all'Opera Nazionale di Assistenza alla Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.), con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1308. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N. A.I.R.C.), con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal comune di Trento, per il prezzo di L. 21.000.000 (lire ventunomilioni) — come da « compromesso di vendita » intervenuto tra le parti in data 20 marzo 1962, e registrato a Trento il 30 marzo 1962, n. 19670, mod. II, vol. 126 — un edificio da adibire a nuova sede della scuola materna di Piedicastello.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1964, n. 1309.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad accettare una donazione.

N. 1309. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta dal comune di Labico (Roma), con atto a rogito notaio dott. Orazio Trombetta di Roma, in data 5 ottobre 1960, repertorio n. 324, raccolta n. 138, avente per oggetto un appezzamento di terreno, sito in detto Comune, via Sassi Grossi, sul quale insiste parte della locale « Casa del Dopolavoro ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 1964, n. **1310.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad accettare una donazione.

N. 1310. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dai signori Chies Giovanni, Sonego Paolo, Altoè Giuseppe, Zanon Tiziano, Scarpis Italo, Pagotto Angelo, Dam Giacomo-Andrea, Vendrame Natale, Tomasi Gio-Batta, Fioretti Armando e Tomasi Giuliano, con atto a rogito dott. Luigi Di Francia, notaio residente in Vittorio Veneto (iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Treviso), in data 24 agosto 1962, n. 11827 di repertorio, n. 3452 di raccolta. Detta donazione ha per oggetto un immobile, costituito dalla porzione di un fabbricato sito in comune di Colle Umberto (Treviso), da destinare a sede alla Sezione di San Martino di Colle Umberto dell'Associazione suindicata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 151. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1964, n. **1311.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria SS.ma, in frazione Casoni del comune di Borghetto Lodigiano (Milano).

N. 1311. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lodi in data 1° gennaio 1964, integrato con dichiarazione del 2 luglio 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria SS.ma, in frazione Casoni del comune di Borghetto Lodigiano (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1964, n. **1312.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in località Rometta del comune di Sassuolo (Modena).

N. 1312. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 12 maggio 1963, integrato con dichiarazione del 3 febbraio 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in località Rometta del comune di Sassuolo (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 153. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 novembre 1964, n. **1313.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives, in località Portone del comune di Senigallia (Ancona).

N. 1313. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives, in località Portone del comune di Senigallia (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 novembre 1964, n. **1314.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso e Madonna delle Lacrime, in Torino.

N. 1314. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso e Madonna delle Lacrime, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 agosto 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296 sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1962, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota 11 novembre 1963, con la quale l'onorevole dott. Nullo Biaggi rassegna le dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, a seguito della dichiarazione di incompatibilità parlamentare comunicata dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati;

Vista la nota n. 3302 del 1° luglio 1964, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa, in sostituzione del consigliere parlamentare dimissionario e per lo stesso incarico il sig. Claudio Cruciani;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Claudio Cruciani è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione dell'on. dott. Nullo Biaggi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1964
Registro n. 11 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 148. — MAUCERI

(10544)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1964.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità all'alluvione che ha colpito nel mese di ottobre 1961 i territori dei comuni di Roma, Pomezia, Marino, Genzano, Santa Marinella, Tolfa e Albano Laziale in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di ottobre 1961 il territorio di alcuni Comuni della provincia di Roma, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito, nel mese di ottobre 1961, il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Roma:

Roma - Pomezia - Marino - Genzano - Santa Marinella - Tolfa - Albano Laziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1964
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 223

(10875)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1964.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alla tromba d'aria che ha colpito nel mese di ottobre 1964 i territori dei comuni di Catania e Misterbianco in provincia di Catania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di ottobre 1964 il territorio di alcuni Comuni nella provincia di Catania, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità, alle avversità atmosferiche che hanno colpito, nel mese di ottobre 1964, il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Catania:

Catania - Misterbianco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 17

(10874)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1964.
Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Viterbo ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Viterbo;

Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, con sede in Viterbo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Viterbo con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: sig. Piermartini Gabriele; sig. Pagliaccia Ugo; sig. Taccari Togo; sig. Bentivoglio Mario;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: sig. Allegrini Osvaldo; sig. Delle Monache Sergio; sig. Ruggeri Ermanno;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: ragioniere Meloni Redo;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: sig. D'Angelo Francesco;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. De Cristofaro Vittorio;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Laserra Giovanni;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: dott. Moschella Carmelo;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: rag. Raichini Leonello;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: p. a. Mazzenga Mario;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Siliberti Angelo;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: sig. Sabatti Lionello;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: sig. Beccaria Bruno;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: rag. Mancinelli Domenico;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: signora Giannoli Ettorina;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: sig. Zei Eraldo;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: sig. Di Marco Antonio;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: sig. Sbriccioli Sergio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(10545)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1964.
Composizione del Collegio sindacale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, sull'assicurazione contro le malattie per i coltivatori diretti e, in particolare, l'art. 16 della legge medesima, concernente la composizione del Collegio sindacale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Vista la nota n. 15002 del 17 giugno 1964, con la quale la predetta Federazione ha comunicato i nominativi dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti del proprio Collegio sindacale, eletti dall'Assemblea nazionale dell'Ente stesso nella riunione del 16 giugno 1964;

Vista la nota n. 131516 del 19 maggio 1964, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato alla pre-

detta Federazione la nomina del proprio rappresentante in seno al Collegio sindacale della Federazione medesima;

Vista la propria nota n. 1/3PS/77736 del 4 luglio 1964, con la quale è stata comunicata alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti la nomina del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, in seno al Collegio sindacale della Federazione medesima;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti risulta composto dalle seguenti persone:

Presidente:

Michelazzi dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Membri effettivi:

Janniello dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Cao cav. Igino, Lucarella dott. Franco, Secchiari geom. Guido, eletti dall'Assemblea nazionale;

Membri supplenti:

Baiardo rag. Marcello, Rizzardi rag. Luigi, eletti dall'Assemblea nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(10513)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.

Retribuzioni medie mensili per il personale addetto al servizio di ristoro sui treni, dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti e dei grandi treni espressi europei.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione Case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione Case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale viaggiante addetto al servizio di ristoro sui treni, dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti e dei grandi treni espressi europei, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo al 1° dicembre 1963.

Roma, addì 20 novembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale viaggiante addetto al servizio di ristoro sui treni, dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti e dei grandi treni espressi europei.

Categorie del personale:	
Consegnatari	L. 42.500 + 4.500
Distributori	» 37.500 + 4.500

Note: L'importo di L. 4.500 corrisponde al valore medio mensile del vitto corrisposto in natura sulla base dei giorni di effettivo viaggio.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate s'intendono valide agli effetti del trattamento di malattia, infortunio, ferie, gratifica natalizia, festività, previdenza aziendale, servizio di riserva in stazione, nonchè per il computo dell'indennità di anzianità.

Visto: *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
DELLE FAVE

(10578)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Novara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Novara vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Domodossola, Verbania, Borgomanero, Oleggio;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Novara, di sopprimere le sezioni staccate del locale ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Novara.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Novara ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Domodososla, con sede in comune di Domodossola, comprendente i territori dei comuni di Domodossola, Formazza, Baceno, Premia, Crodo, Trasquera, Varzo, Montecrestese, Crevola d'Ossola, Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia, Masera, Bognanco, Druogno, Re, Malesco, Trontano, Villadossola, Montescheno, Antrona Schieranco, Beura Cardezza, Pallanzeno, Piedimulera, Vogogna, Calasca Castiglione, Premosello Chiovenda, Vanzone con San Carlo, Ceppo Morelli, Macugnaga, Bannio Anzino, Pieve Vergonte, Anzola d'Ossola, per una superficie agraria forestale di Ha. 147.611 e di terreno coltivato di Ha. 50.914;

2) Verbania, con sede in comune di Verbania, comprendente i territori dei comuni di Verbania, Ornavasso, Mergozzo, San Bernardino Verbano, Miazzina, Falmenta, Gurro, Cursolo-Orasso, Cavaglio-Spoccia, Cannobio, Trarego Viggiona, Aurano, Cannero Riviera, Oggebbio, Intragna, Caprezzo, Premeno, Ghiffa, Bée, Vignone, Cambiasca, Arizzano, Cossogno, Baveno, Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Valstrona, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Nonio, Cesara, Arola, Omegna, Stresa, Gignese, Brovello-Carpugnino, Belgirate, Massino Visconti, Lesa, Nebbiuno, Colazza, Pisano, Meina, Arona, per una superficie agraria forestale di Ha. 57.544 e di terreno coltivato di ettari 19.472;

3) Borgomanero, con sede in comune di Borgomanero, comprendente i territori dei comuni di Borgomanero, Armeno, Ameno, Madonna del Sasso, Miasino, Pella, Pettenasco, Pogno, San Maurizio d'Opaglio, Invorio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Boca, Orta San Giulio, Bolzano Novarese, Briga Novarese, Cavallirio, Gargallo, Gozzano, Grignasco, Maggiora, Prato Sesia, Soriso, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Fontaneto d'Agogna, Cureggio, Fara Novarese, Gattico, Ghemme, Romagnano Sesia, Sizzano, Cressa, Comignago, Dormelletto, Veruno, per una superficie agraria forestale di Ha. 36.028 e di terreno coltivato di Ha. 20.426;

4) Oleggio, con sede in comune di Oleggio, comprendente i territori dei comuni di Oleggio, Agrate Conturbia, Bogogno, Castelletto sopra Ticino, Divignano, Marano Ticino, Mezzomerico, Borgo Ticino, Pombia, Varallo Pombia, Barengo, Bellinzago Novarese, Momo, Suno, Vaprio d'Agogna, Cameri, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.154 e di terreno coltivato di Ha. 18.729.

Roma, addì 25 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10572)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vercelli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vercelli vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Varallo, Biella, Cavaglià, Buronzo, Cigliano;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Vercelli, di sopprimere le sezioni staccate del locale ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vercelli.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vercelli ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Varallo, con sede in comune di Varallo, comprendente i territori dei comuni di Varallo, Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Breia, Borgosesia, Carcoforo, Cravagliana, Cervatto, Campertogno, Civiasco, Cellio, Caprile, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, Mollia, Piode, Pila, Postua, Quarona, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Rossa, Rassa, Riva Valdobbia, Sabbia, Scopa, Scopello, Sostegno, Serravalle Sesia, Vocca, Valduggia, per una superficie agraria forestale di Ha. 78.322 e di terreno coltivato di Ha. 29.388;

2) Biella, con sede in comune di Biella, comprendente i territori dei comuni di Biella, Andorno Micca, Miagliano, Tavigliano, Brusnengo, Borriana, Benna, Bioglio, Campiglia Cervo, Camandona, Callabiana, Casapinta, Crosa, Camburzano, Cerreto Castello, Cossato, Candelo, Donato, Graglia, Gaglianico, Lessona, Mosso Santa Maria, Mezzana Mortigliengo, Masserano, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pistolesa, Pettinengo, Piatto, Pralungo, Pollone, Ponderano, Mongrando, Quittengo, Quaregna, Rosazza, Ronco Biellese, San Paolo Cervo, Soprana, Stroma, Selve Marcone, Sordevolo, Sandigliano, Sagliano Micca, Ternengo, Tollegno, Torazzo, Veglio, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Vallanzengo, Vigliano Biellese, Valdengo, Zumaglia, Zubiena, Sala Biellese, Verrone, Curino, Còggiola, Portula, Pray, Trivero, per una superficie agraria forestale di Ha. 60.964 e di terreno coltivato di Ha. 34.432;

3) Cavaglià, con sede in comune di Cavaglià, comprendente i territori dei comuni di Cavaglià, Alice Castello, Borgo d'Ale, Cerrione, Dorzano, Magnano, Roppolo, Salussola, Santhià, Viverone, Zimone, per una superficie agraria forestale di Ha. 23.190 e di terreno coltivato di Ha. 17.372;

4) Buronzo, con sede in comune di Buronzo, comprendente i territori dei comuni di Buronzo, Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Casanova Elvo, Cascine San Giacomo, Carisio, Collobiano, Castelletto Cervo, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Lozzolo, Oldenico, Massazza, Mottalciata, Roasio, Rovasenda, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Villarboit, per una superficie agraria forestale di Ha. 37.085 e di terreno coltivato di Ha. 27.822;

5) Cigliano, con sede in comune di Cigliano, comprendente i territori dei comuni di Cigliano, Bianzè, Crescentino, Fontanetto Po, Lamporo, Moncrivello, Livorno Ferraris, Saluggia, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.387 e di terreno coltivato di Ha. 23.110.

Roma, addì 25 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(19571)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Nizza Monferrato, San Damiano d'Asti, Castelnuovo Don Bosco;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Asti, di sopprimere le sezioni staccate del locale ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Nizza Monferrato, con sede in comune di Nizza Monferrato, comprendente i territori dei comuni di Nizza Monferrato, Agliano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Cortiglione, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vinchio, per una superficie agraria forestale di Ha. 43.234 e di terreno coltivato di Ha. 35.350;

2) San Damiano d'Asti, con sede in comune di San Damiano d'Asti, comprendente i territori dei comuni di San Damiano d'Asti, Antignano, Baldichieri d'Asti, Cantarana, Castagnole delle Lanze, Castellero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Co-

stigliole d'Asti, Dusino San Michele, Ferrere, Isola d'Asti, Revigliasco d'Asti, San Martino Alfieri, San Paolo Solbrito, Tigliole, Valfenera, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, per una superficie agraria forestale di Ha. 30.820 e di terreno coltivato di ettari 26.161;

3) Castelnuovo Don Bosco, con sede in comune di Castelnuovo Don Bosco, comprendente i territori dei comuni di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Aramengo, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Camerano Casasco, Capriglio, Cerreto d'Asti, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Cunico, Maretto, Monale, Moncucco Torinese, Montafia, Montechiaro d'Asti, Montiglio, Moransengo, Passerano Marmorito, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Roatto, Robella, Scandeluzza, Settime, Soglio, Tonengo, Viale, Villa San Secondo, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.757 e di terreno coltivato di ettari 25.364.

Roma, addì 25 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10570)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Casale Monferrato, Serralunga di Crea, Felizzano, Tortona, Acqui Terme, Ovada, Novi Ligure;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Alessandria, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Casale Monferrato, con sede in comune di Casale Monferrato, comprendente i territori dei comuni di Casale Monferrato, Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Coniolo, San Giorgio Monferrato, Terruggia, Frassineto Po, Ticineto, Borgo San Martino, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Pomaro Monferrato, Valmacca, Bozzole, Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, Rivarone, Montecastello, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.297 e di terreno coltivato di Ha. 30.402;

2) Serralunga di Crea, con sede in comune di Serralunga di Crea, comprendente i territori dei comuni di Serralunga di Crea, Moncestino, Villamiroglio, Gabiano, Cerrina Monferrato, Camino, Solonghello, Pontestura, Mombello Monferrato, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Murisengo, Villadeati, Alfiano Natta, Castelletto Merli, Ponzano Monferrato, Cereseto, Ozzano Monferrato, Treville, Sala Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Ottiglio, Olivola, Frassinello Monferrato, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.356 e di terreno coltivato di Ha. 26.457;

3) Felizzano, con sede in comune di Felizzano, comprendente i territori dei comuni di Felizzano, Vignale Monferrato, Camagna Monferrato, Conzano, Altavilla Monferrato, Cuccaro Monferrato, Lu, Fubine, Quargnento, Quattordio, Solero, Oviglio, Masio, Bergamasco, Carentino, per una superficie agraria forestale di ettari 26.549 e di terreno coltivato di Ha. 25.724;

4) Tortona, con sede in comune di Tortona, comprendente i territori dei comuni di Tortona, Alluvioni Cambiò, Isola Sant'Antonio, Guazzora, Molino dei Torti, Alzano Scrivia, Sale, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Villaromagnano, Carbonara Scrivia, Spineto Scrivia, Paderna, Costa Vescovato, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Casalnoceto, Volpeglino, Volpedo, Berzano di Tortona, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, Momperone, Casasco, Brignano-Frascata, San Sebastiano Curone, Dernice, Gremiasco, Montacuto, Fabbrica Curone, Sarezzano, Cerreto Grue, Avolasca, Garbagna, per una superficie agraria forestale di Ha. 52.236 e di terreno coltivato di Ha. 41.149;

5) Acqui Terme, con sede in comune di Acqui Terme, comprendente i territori dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Ricaldone, Strevi, Rivalta Bormida, Orsara Bormida, Visone, Morsasco, Prasco, Grognardo, Cavatore, Melazzo, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponti, Cartosio, Ponzone, Morbello, Denice, Montechiaro d'Acqui, Malvicino, Pareto, Spigno Monferrato, Merana, Terzo, Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, per una superficie agraria forestale di Ha. 49.495 e di terreno coltivato di Ha. 37.179;

6) Ovada, con sede in comune di Ovada, comprendente i territori dei comuni di Ovada, Capriata d'Orba, Castelletto d'Orba, San Cirstoforo, Parodi Ligure, Silvano d'Orba, Montaldeo, Mornese, Casaleggio Boiro, Lerma, Tagliolo Monferrato, Belforte Monferrato, Rocca Grimalda, Carpeneto, Montaldo Bormida, Trisobbio, Cremolino, Molare, Cassinelle, Predosa, per una superficie agraria forestale di Ha. 30.818 e di terreno coltivato di Ha. 23.517;

7) Novi Ligure, con sede in comune di Novi Ligure, comprendente i territori dei comuni di Novi Ligure, Carrega Ligure, Cabella Ligure, Mongiardino Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Roccaforte Ligure, Cantalupo Ligure, Bosio, Voltaggio, Fraconalto, Grondona, Borghetto di Borbera, Vignole Borbera, Stazzano, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Cassano Spinola, Pasturana, Francavilla Bisio, Tassarolo, Gavi, Carrosio, Castellania, Sardigliano, Sant'Agata Fossili, Gavazzana, Basaluzzo, Pozzolo Formigaro, Villavernia, Carezzano, per una superficie agraria forestale di ettari 65.163 e di terreno coltivato di Ha. 41.198.

Roma, addì 25 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10568)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1964.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cuneo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali della agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cuneo vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Saluzzo, Racconigi, Brà, Alba, Busca, Fossano, Cortemilia, Mondovì, Borgo San Dalmazzo;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Cuneo, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cuneo.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cuneo ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Saluzzo, con sede in comune di Saluzzo, comprendente i territori dei comuni di Saluzzo, Bagnolo Piemonte, Barge, Ostana, Crissolo, Paesana, Oncino, Envie, Rifreddo, Sanfront, Revello, Gambasca, Martiniana Po, Brondello, Castellar, Pagno, Manta, Verzuolo, Piasco, Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Scarnafigi, Monasterolo di Savigliano, Savigliano, per una superficie agraria forestale di Ha. 73.641 e di terreno coltivato di Ha. 54.377;

2) Racconigi, con sede in comune di Racconigi, comprendente i territori dei comuni di Racconigi, Cardè, Moretta, Torre San Giorgio, Faule, Polonghera, Murello, Villanova Solaro, Ruffia, Cavallerleone, Casalgrasso, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.025 e di terreno coltivato di Ha. 22.575;

3) Brà, con sede in comune di Brà, comprendente i territori dei comuni di Brà, Ceresole Alba, Santo Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero, Sommariva del Bosco, Baldissero d'Alba, Sommariva Perno, Sanfrè, Pocapaglia, Marene, Cervere, Cherasco, Narzole, Canale, Montà, per una superficie agraria forestale di Ha. 42.197 e di terreno coltivato di Ha. 34.310;

4) Alba, con sede in comune di Alba, comprendente i territori dei comuni di Alba, Priocca, Govone, Castellinaldo, Magliano Alfieri, Vezza d'Alba, Castagnito, Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba, Guarene, Barbaresco, Treiso, Neive, Castiglione Tinella, Monticello d'Alba, Santa Vittoria d'Alba, Grinzane Cavour, Neviglie, Trezzo Tinella, Mango, Camo, Santo Stefano Belbo, Cossano Belbo, Verduno, Roddi, La Morra, Diano d'Alba, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba, Montelupo Albese, Rodello, Novello, Monforte d'Alba, Sinio, Roddino, per una superficie agraria forestale di Ha. 42.416 e di terreno coltivato di Ha. 36.774;

5) Busca, con sede in comune di Busca, comprendente i territori dei comuni di Busca, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino, Sampèyre, Frassino, Brossasco, Melle, Valmala, Venasca, Isasca, Rossana, Acceglio, Prazzo, Elva, Stroppo, Marmora, Canosio, Celle di Macra, Macra, San Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Dronero, Villar San Costanzo, Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, Montemale di Cuneo, Valgrana, Caraglio, per una superficie agraria forestale di Ha. 107.614 e di terreno coltivato di Ha. 55.725;

6) Fossano, con sede in comune di Fossano, comprendente i territori dei comuni di Fossano, Genola, Salmour, Villafalletto, Vottignasco, Bene Vagienna, Trinità, Sant'Albano Stura, Lequio Tanaro, Piozzo, per una superficie agraria forestale di Ha. 30.547 e di terreno coltivato di Ha. 28.621;

7) Cortemilia, con sede in comune di Cortemilia, comprendente i territori dei comuni di Cortemilia, Borgomale, Benevello, Castino, Rocchetta Belbo, Bosia, Perletto, Cravanzana, Torre Bormida, Levice, Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Feisoglio, Niella Belbo, Gorzegno, San Benedetto Belbo, Mombarcaro, Prunetto, Castelletto Uzzone, Monesiglio, Gottasecca, Camerana, Saliceto, Lequio Berria, Albaretto della Torre, Arguello, Cerretto Langhe, Seravalle Langhe, Bossolasco, Cissone, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.713 e di terreno coltivato di Ha. 22.241;

8) Mondovì, con sede in comune di Mondovì, comprendente i territori dei comuni di Mondovì, Monchiero, Dogliani, Somano, Farigliano, Belvedere Langhe, Bon-

vicino, Carrù, Clavesana, Magliano Alpi, Bastia Mondovì, Rocca de' Baldi, Briaglia, Pianfei, Villanova Mondovì, Monastero di Vasco, Vicoforte, San Michele Mondovì, Murazzano, Marsaglia, Igliano, Cigliè, Rocca Ciglìè, Castellino Tanaro, Torresina, Roascio, Paroldo, Ceva, Niella Tanaro, Lesegno, Sale San Giovanni, Sale delle Langhe, Montezemolo, Priero, Castelnuovo di Ceva, Mombasiglio, Scagnello, Battifollo, Bagnasco, Nucetto, Perlo, Torre Mondovì, Monasterolo Casotto, Pamparato, Lisio, Viola, Montaldo di Mondovì, Roburent, Priola, Garessio, Ormea, Briga Alta, Caprauna, Alto, per una superficie agraria forestale di Ha. 112.565 e di terreno coltivato di Ha. 58.897;

9) Borgo San Dalmazzo, con sede in comune di Borgo San Dalmazzo, comprendente i territori dei comuni di Borgo San Dalmazzo, Argentera, Pietraporzio, Sambuco, Vinàdio, Aisone, Demonte, Valoriate, Rittana, Gaiola, Moiola, Bernezzo, Roccasparvera, Cervasca, Vignolo, Valdieri, Entracque, Roaschia, Roccavione, Robilante, Vernante, Limone Piemonte, Boves, Peveragno, Chiusa di Pesio, Roccaforte Mondovì, Frabosa Sottana, Frabosa Soprana, per una superficie agraria forestale di Ha. 137.551 e di terreno coltivato di ettari 56.888.

Roma, addì 25 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10569)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita »:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico di mensilità posticipata certe pagabili dalla morte o dal riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro l'anno di durata contrattuale e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10586)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

Tariffa n. 3 cresc. relativa all'assicurazione, a premio annuo di un capitale pagabile per intero, se la morte dell'assicurato avviene dopo il periodo di pagamento dei premi e in misura ridotta crescente se essa avviene durante tale periodo.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10585)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Approvazione di opzione di capitali a scadenza in rendita, presentata dalla Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita in sostituzione degli analoghi attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autorizzato, i tassi di premio relativi alla seguente opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 12 maggio 1964:

opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, in una rendita su due teste, parzialmente riversibile da applicare alle forme di tipo misto.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10587)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 1° dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10518)

DECRETO PREFETTIZIO 27 novembre 1964.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Varese.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale, per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Per il triennio 27 novembre 1964-26 novembre 1967, il Consiglio provinciale di sanità di Varese, è composto come segue:

il prefetto, presidente;

il medico provinciale di Varese;

il veterinario provinciale di Varese;

il presidente del Tribunale di Varese;

l'ingegnere capo del Genio civile di Varese;

l'ispettore provinciale dell'agricoltura di Varese;

l'ispettore provinciale del lavoro di Varese;

l'ufficiale medico militare più elevato in grado del presidio militare di Busto Arsizio;

il dott. Gian Vincenzo Brizio, ufficiale sanitario del comune di Varese;

il dott. Luigi Sonzini, medico condotto del comune di Carnago;

il prof. Vittorio De Filippis, direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il dott. Giuliano Trinci, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il presidente pro-tempore dell'Ospedale di circolo di Varese;

il dott. Giorgio Bignardi, direttore sanitario dello Ospedale di circolo di Varese;

il prof. Delfino Barbieri, primario medico dello Ospedale di circolo di Varese;

il prof. Rodolfo Fumagalli, primario chirurgo dello Ospedale di circolo di Varese;

l'on. prof. Natale Santero, medico chirurgo;

il prof. Emilio Giudici, medico chirurgo;

il dott. Vittorio Chicherio, medico esperto in pediatria;

l'avv. Virginio Bonomi, esperto nelle materie amministrative;

l'ing. Leandro Redaelli e l'ing. Enrico Castiglioni, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

il dott. Luigi Rodari, rappresentante dell'Ordine dei medici;

il dott. Enrico Bassani, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

il dott. Giovanni Borellini, rappresentante dello Ordine dei farmacisti;

la signorina Ada Bottelli, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

la signora Myriam Monzani Gennari, rappresentante del Collegio delle assistenti sanitarie-visitatrici, infermiere professionali e vigilatrici dell'infanzia;

il dott. Giovannangelo Stimamiglio, rappresentante dell'I.N.P.S.;

l'avv. Elio Fascio Pecetto, rappresentante dello I.N.A.I.L.;

il dott. Ercole Giorgetti, rappresentante dell'I.N.A.M.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Giuseppe Campolieti, funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Varese.

Varese, addì 27 novembre 1964

Il Prefetto: ZECCHINO

(10525)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre convenzionate di « Economia politica », « Statistica », « Ragioneria generale ed applicata » e « Storia economica » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia, sono vacanti le seguenti cattedre convenzionate:

1) Economia politica;
2) Statistica;
3) Ragioneria generale ed applicata;
4) Storia economica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre medesime, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10877)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1964, il comune di Ascoli Piceno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 463.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10658)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1964, il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 233.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10668)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.594.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10627)

Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Fara San Martino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.807.437, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10629)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Borrello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 749.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10630)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Atessa (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.152.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10631)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Ari (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.379.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10632)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.715.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10633)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Rombiolo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.666.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10634)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Pizzoni (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.208.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10635)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Briatico (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.222.787, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10636)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Sparanise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.027.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10637)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di San Potito Sannitico (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10638)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di San Pietro Infine (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.201.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10639)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Recale (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.576.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10640)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Casagiove (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.724.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10641)

Autorizzazione al comune di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Quadri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 717.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10642)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Monteferrante (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.137.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10643)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Giuliano Teatino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.867.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10644)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Marano Principato (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.208.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso' a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10645)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10646)

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Calascio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.439.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10647)

Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Casalanguida (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.432.941, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10648)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.048.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso' a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10649)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Dogliola (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.712.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10650)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento dello scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Parco », con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 novembre 1964 si annulla il provvedimento relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Parco », con sede in Bologna, e di cui al numero ord. 11 del decreto ministeriale in data 24 agosto 1964.

(10388)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di lavoro « Colli », con sede in Sezze (Latina), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 novembre 1964, il rag. Alfonso De Pasquale è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa di lavoro « Colli », con sede in Sezze (Latina), in sostituzione del rag. Elio Mazzesi, dimissionario.

(10389)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Rotta-Primero, con sede in Grado (Gorizia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11989 in data 1° dicembre 1964, è stato aprovato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Rotta-Primero, con sede in Grado (Gorizia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 18 maggio 1963.

(10558)

Zona di divieto di caccia e uccellagione in comune di Ostra Vetere (Ancona)

Con decreto ministeriale 28 novembre 1964 il divieto di caccia e uccellagione, disposto ai sensi dell'art. 23 del sopracitato testo unico sulla caccia, con il decreto ministeriale 30 agosto 1958, nella zona sita in comune di Ostra Vetere, dell'estensione di ettari 575, viene rinnovato fino al 30 giugno 1965, limitatamente alla lepre, alla starna e al fagiano.

(10561)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno di Villafranca Veronese.

Con decreto interministeriale n. 266 del 21 agosto 1963 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, ai beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato « campo di tiro a segno » riportato in catasto nel comune di Villafranca Veronese al foglio n. 10, mappale 221 della superficie di Ha 1.28.00.

(10397)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11536 in data 26 novembre 1964, l'avv. Giuseppe Chillà è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

(10370)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente la sede del vecchio alveo del torrente Sangone, in comune di Beinasco (Torino) e in comune di Orbassano (Torino).

Con decreto 17 luglio 1964, n. 998/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente la sede del vecchio alveo del torrente Sangone, segnato nel catasto del comune di Beinasco (Torino), al foglio VIII, lettera *F*, parte; nel catasto del comune di Orbassano (Torino), al foglio VIII, lettera *A* parte, e nel foglio IX, lettera *A* parte, di complessivi Ha 4.92.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 maggio 1963, in scala 1:1500, dall'Ufficio tecnico erariale di Torino, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 mod. 241 D. P. — Data: 30 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Trapani — Intestazione: Rubbo Raffaele, nato a Trapani il 14 dicembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19403 mod. 25-A D.P. — Data: 26 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pavesi Iolanda, nata a Genova il 31 marzo 1887 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 76.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 mod. 243 D.P. — Data: 23 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Vicenza — Intestazione: De Cao Antonino, nato a Trissino il 28 novembre 1934 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 mod. 241 D.P. — Data: 26 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Dello Buono Carmela, nata a Montella il 4 marzo 1923 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 mod. 241 D.P. — Data: 22 maggio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Perugia — Intestazione: Neri Luigi, nato a Perugia il 25 gennaio 1901 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1150 mod. 241 D.P. — Data: 12 giugno 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Orologio Vincenza, nata a Arienzo il 12 maggio 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 294 mod. 241 D.P. — Data: 20 maggio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Garrone don Vincenzo, nato a Ceva il 17 luglio 1919 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241 D.P. — Data: 27 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Catania — Intestazione: Strazzulla Annita Carmela di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 novembre 1964

Il direttore generale reggente: Greco

(10409)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecentocinquantaquattro posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 3 ottobre 1964;
Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 366;
Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 8, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 20 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentocinquantaquattro posti di uditore giudiziario.
Otto posti sono riservati ai concorrenti, che oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;
d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;
e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:
1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;
2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.
Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;
3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
4) a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;
5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.
Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.
Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili o operai di ruolo dello Stato. Per gli appartenenti alle forze armate dello Stato si applica la norma ordinaria.
Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.
Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;
6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.
Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta la autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di residenza dell'aspirante deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 1°.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre, dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra; di caduto per fatto di guerra; di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco.

La qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, settimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato della Amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione della Amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio, comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'articolo 7 oppure non in regola col bollo.

Art 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 9 novembre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1964
Registro n. 19 *Grazia e giustizia, foglio n.* 293. — GALLUCCI

(10827)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a venti posti di operaio elettricista-elettrauto di 1ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1964.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordine n. 32 dell'Aeronautica militare del 10 novembre 1964 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 7 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1964, registro n. 33 Aeronautica, foglio n. 73, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venti posti di operaio elettricista-elettrauto nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(10368)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6410 in data 15 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1963;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Schirinzi dott. Nicola, vice prefetto della Prefettura di Vercelli.

Componenti:

Lezzi dott. Vittorio, direttore di sezione della Prefettura di Vercelli;

Cuciniello dott. Renato, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Bertini prof. dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale degli infermi di Biella;

Bruno dott. Ercole, primario medico dell'Ospedale San Giovanni Battista di Gattinara;

Maffeo dott. Fausto, medico condotto del comune di Graglia.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Camera Andrea, consigliere di 1ª classe dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Vercelli.

Vercelli, addì 27 novembre 1964

Il medico provinciale: NERI

(10403)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6410 in data 15 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1963;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del Prefetto di Vercelli, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Silvestri dott. Emilio, vice prefetto ispettore della Prefettura di Vercelli.

Componenti:

De Feis dott. Michele, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Vercelli;

Cuciniello dott. Renato, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Feletig prof. Paolo, primario di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Borgosesia;

Siliquini prof. Nicola, primario di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale degli infermi di Biella;

Bobba Domenica, osterica condotta del comune di Livorno - Ferraris.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Camera Andrea, consigliere di 1ª classe dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorno consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Vercelli.

Vercelli, addì 27 novembre 1964

Il medico provinciale: NERI

(10404)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Lentini (Siracusa).

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3476 del 10 maggio 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta del comune di Lentini, vacante al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Siracusa, dell'Ordine dei medici della provincia di Siracusa e del comune di Lentini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Caruso dott. Natale, consigliere di 1ª classe della prefettura di Siracusa;

Russo dott. Antonio, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Siracusa;

Passalacqua prof. Nicola, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Siracusa;

Di Balsi dott. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Borzì Pietrina, ostetrica condotta del comune di Francofonte.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott Francardo Felice, direttore di divisione in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Siracusa.

Le prove di esame avranno luogo a Siracusa e la Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Siracusa, di questo Ufficio e del comune di Lentini.

Siracusa, addì 1º dicembre 1964

(10540) *Il medico provinciale*: GALIA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2388-AA.6/4 del 28 dicembre 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1012-AA.6/4 in data 19 giugno 1964, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori svolti nonchè la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei formulata dalla suddetta Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le successive modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, riguardanti i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1963:

1. Bruni Bruno	punti	70,100	su 120
2. Ruffin Sergio	»	68,690	»
3. Cazzola Mario	»	66,290	»
4. Simio Carmelo	»	65,440	»
5. Bojan Erasmo	»	64,402	»
6. Fioretto Antonio	»	61,299	»
7. Crespi Antonio	»	58,000	»
8. Paolucci Umberto	»	57,645	»
9. Lubrini Angelo	»	55,558	»
10. Magni Vittorio	»	53,600	»
11. Bonomi Ernesto	»	52,500	»
12. Cacitti Dante	»	50,000	»
13. Sorbelli Giovanni	»	49,000	»
14. Baldi Guido	»	49,000	»
15. Ruffin Renzo	»	48,740	»
16. Ballestri Bruno	»	42,000	»
17. Forcellese Ennio	»	42,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 2 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: BERTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idenità nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie di Codevigo-Arzergrande e Selvazzano Dentro-Saccolongo e Veggiano vacanti al 30 novembre 1963, bandito con decreto n. 2388-AA.6/4 del 28 dicembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modificazioni successivamente apportate al regolamento stesso dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Bruni Bruno, primo classificato in graduatoria è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria di Codevigo-Arzergrande.

Il dott. Ruffin Sergio, secondo classificato è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria di Selvazzano Dentro-Saccolongo e Veggiano.

I predetti dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto. I presidenti del Consorzio veterinario di Codevigo-Arzergrande e del Consorzio veterinario di Selvazzano Dentro-Saccolongo e Veggiano sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 2 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: BERTI

(10745)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.